

Rapporto al messaggio 2717

Della Commissione della legislazione sul messaggio 13 aprile 1983 concernente alcune modifiche della legislazione cantonale sulla protezione civile

1. INTRODUZIONE

Nell' ambito dei lavori commissionali riguardanti le modifiche d' apportarsi alla legislazione cantonale sulla protezione civile (PCi) a seguito delle numerose variazioni introdotte nella legge federale sulla protezione civile, nella legge federale sull' edilizia di protezione civile, nella legge federale sulla protezione civile e relative ordinanze, si é potuto constatare un' evoluzione nella realizzazione delle opere di PCi a livello cantonale, cosicché si é ritenuto opportuno, in collaborazione con il Dipartimento militare, aggiornare i dati a suo tempo inseriti nel messaggio governativo e adeguare puntualmente le disposizioni cantonali. Per ragioni di maggior chiarezza si é ritenuto necessario formulare una proposta per una nuova legge di applicazione alla legge federale sulla protezione civile anziché limitarsi a singole modifiche, ciò ha permesso di meglio definire nella legge il principio secondo cui il Cantone deve dotarsi di una pianificazione delle opere e dei servizi di protezione civile e di promuovere la costituzione di enti regionali di protezione civile.

2. CONCETTO

La missione strategica della PCi caratterizzata dai seguenti obiettivi principali:

- a) creare le premesse per la sopravvivenza della gran parte della popolazione civile del paese, nel corso di un inevitabile coinvolgimento della Svizzera in un conflitto armato;
- b) contribuire a far sì che il nostro Paese non venga coinvolto in un conflitto armato grazie alla credibilità della sua preparazione (fattore di dissuasione quale contributo alla difesa integrata);
- c) attuare ed intensificare i soccorsi in caso di catastrofe sul territorio nazionale, in tempo di pace.

Recenti avvenimenti hanno confermato come l' Autorità federale fosse stata lungimirante ed avesse in definitiva percorso i tempi soprattutto riconoscendo l' importanza di quanto pocanzi citato al punto 2. lett. c).

Agli eventi citati nel messaggio che data del 1983, possiamo aggiungerne altri particolarmente significativi che ci hanno riportato alla cruda realtà di una Svizzera anch' essa possibile bersaglio di catastrofi:

Chernobyl: fuga radioattiva

Schweizerhalle: inquinamento tossico

Osogna: incidente ferroviario con rischio di inquinamento

Ticino: siccità (1984 - 1986) alluvioni (1978 - 1987) valanghe (1986)

Si é così evidenziato il valore della PCi anche per la necessità di interventi legati a casi di calamità.

3. SITUAZIONE ATTUALE DELLA PCI NEL NOSTRO CANTONE E PREVISIONI DI SVILUPPO

La legge federale indica che responsabili dell' adozione delle misure di protezione per la popolazione sono i singoli Comuni.

Viene comunque data facoltà di risolvere tale problematica con l' istituzione di organizzazioni intercomunali.

Nel nostro Cantone si sono dovute tenere in debita considerazioni:

- le particolarità geografiche (presenza di alcune grandi borgate e di parecchi Comuni molto piccoli);
- la conformazione del terreno e la ripartizione della popolazione sul territorio (Valli poco popolate, ma relativamente

estese).

A tale proposito la seguente tabella é emblematica.

Ripartizione dei Comuni ticinesi a secondo direttive dell' Ufficio federale della protezione civile

Classe A	oltre 8'000 abitanti		4 Comuni	
Classe B	da 6'000	a 8'000 abitanti	3 Comuni	
Classe C	da 4'000	a 6'000 abitanti	6 Comuni	
Classe D	da 2'000	a 4'000 abitanti	17 Comuni	
Classe E	da 1'000	a 2'000 abitanti	37 Comuni	67
Classe F	da 500	a 1'000 abitanti	49 Comuni	
Classe G	da 100	a 500 abitanti	90 Comuni	
Classe H	fino a 100 abitanti		41 Comuni	180
Totale			<u>247 Comuni</u>	

4. PIANIFICAZIONE CANTONALE

4.1. Premessa

Prima dell' inasprimento delle leggi federali in materia di protezione civile e di edilizia di protezione civile, l' obbligo di munirsi di un' organizzazione di protezione civile era limitato ai Comuni con oltre 1'000 abitanti.

Già a quell' epoca esigenze di fatto, in base alle possibilità offerte dalla legge, avevano indirizzato diversi Comuni ad associarsi sottoforma di Consorzi o di Enti per attuare insieme tutti i compiti o unicamente per l' istruzione.

Con l' estensione dell' obbligo a tutti i Comuni indistintamente, i problemi creati dalla "particolarità" della situazione ticinese si sono acuiti.

Visto quanto sopra e conscio dei problemi che tale imposizione avrebbe creato in particolar modo ai piccoli Comuni, il Dipartimento militare cantonale, tramite l' Ufficio cantonale della protezione civile, ha elaborato uno studio per la formazione di "6 Regioni di PCi".

4.2. Vantaggi

4.2.1. Maggior efficienza

- Aumento della professionalità grazie all' assunzione del personale in pianta stabile;
- maggior razionalità nell' impiego dei mezzi a disposizione;
- miglior ripartizione tattico/geografica delle costruzioni (impianti) per la condotta e del relativo materiale per le formazioni di impiego.

4.2.2. Risparmio negli investimenti

Al di là dei posti protetti per la popolazione (rifugi) devono essere realizzati diversi impianti di condotta.

La realizzazione di questi impianti, con la regionalizzazione, permette un risparmio considerevole rispetto ad una protezione civile lasciata alla spontaneità dei Comuni.

Infatti:

Tipo di impianto	Quantità	Costi in mio di fr.	
<u>Situazione spontanea</u>			
(Alcuni comuni associati altri indipendenti)			
Posti Comando	232	57	

Impianti apprestamento	255	46	103
<u>Situazione con la Regionalizzazione</u>			
Posti Comando	85	22	
Impianti apprestamento	73	46	68
Risparmio con la regionalizzazione			35

4.2.3. Migliori impiego degli astretti

La riduzione del numero complessivo di astretti da istruire allo scopo di avere delle organizzazioni efficienti, faciliterà il reperimento del "personale specializzato" occorrente (militi con funzioni specialistiche).

In sintesi con la regionalizzazione si tratta di definire un giudizioso rapporto fra le esigenze di coordinamento a livello regionale e quelle di avere una "decentralizzazione" dei mezzi e delle possibilità d' intervento.

Rammentiamo che già per il Servizio Sanitario Coordinato si rese necessario procedere alla suddivisione del Cantone in settori facenti capo ai Centri Operatori istituiti nei diversi ospedali.

Le altre infrastrutture sanitarie sono state organizzate in rapporto a questi poli, creando così dei precisi comprensori sia per gli interventi che per il pagamento delle infrastrutture stesse.

Per la creazione delle "Regioni di PCi" si sono ricalcati i comprensori nati dall' istituzione del Servizio Sanitario Coordinato.

5. INVESTIMENTI

Considerando l' ipotesi di un' organizzazione regionale della protezione civile, si dovrà tener presente l' esigenza dei seguenti investimenti

a) Rifugi pubblici

La loro realizzazione rimane di competenza dei singoli Comuni che beneficiano di un sussidio federale del 59% e di un sussidio cantonale del 20%.

Popolazione residente permanente al 31.12.1987	282'297
Posti protetti ventilati già realizzati	216'386
Posti protetti da realizzare	65'911

Pur essendo l' investimento difficilmente quantificabile poiché i costi di realizzazione variano in modo significativo a dipendenza della dimensione del rifugio (da fr.1'200 a fr. 3'000.- per posto protetto) si prevedono i seguenti costi: posti protetti da realizzare 65'911 x fr.2'000.-- 131.8 milioni.

b) Impianti di condotta

Vengono realizzati nei Comuni prescelti secondo il piano della Regione definito a livello cantonale. Per tali opere vengono percepiti un sussidio federale del 60% ed un sussidio cantonale del 20 %. L' importo rimanente viene suddiviso fra i Comuni della Regione stessa.

<u>Posti comando realizzati</u>		36	(42.4%)
	- Da realizzare	49	(57.6%)
	- Investimento futuro globale	13 mio ca	
<u>Impianti d' apprestamento realizzati</u>		23	(31.5%)

	- Da realizzare	50	(68.5%)
	- Investimento futuro globale	32 mio ca	
c) Impianti del Servizio Sanitario Coordinato			
Centri operatori realizzati		7	(100%)
Posti Sanitari di Soccorso realizzati		3	(15.8)
	- Da realizzare	16	(84.2%)
	- Investimento futuro globale	34 mio ca	
Posti Sanitari realizzati		32	(54.2%)
	- Da realizzare	27	(45.8 %)
	- Investimento futuro globale	7 mio ca	

c) Potenziamento della rete d'allarme PCi

Prevede un investimento di circa 2 milioni di franchi (telecomandi esclusi).

Già attualmente il 50% della popolazione ticinese può essere allarmata.

L'ulteriore tappa sarà l'installazione dei telecomandi che richiederà un investimento approssimativo di 2,5/3 milioni di franchi.

L'adozione del telecomando é essenziale per permettere di allarmare tempestivamente tutta o parte della popolazione del Cantone e questo secondo l'evento prodottosi.

La Confederazione ha già emanato disposizioni in materia.

d) Spese di gestione ricorrenti (istruzione, amministrazione, ecc.)

Le esperienze fatte con le attuali Regioni, Consorzi, Ente e Comuni indicano che deve essere considerata una spesa di gestione annua dell'ordine di circa 10.-/12.- franchi pro capite.

6. PROBLEMI VARI

6.1. Distaccamenti di pronto intervento

L'attuale concetto d'intervento indica che la protezione civile agisce quale secondo o terzo scaglione.

Infatti già in tempo di pace esistono forze d'intervento permanenti, ben organizzate ed istruite per tutti i possibili impieghi in caso di catastrofe.

Esse sono la polizia, i pompieri civili e le squadre tecniche comunali che per prime giungono nelle zone sinistrate.

Qualora i mezzi civili cantonali impiegati, anche ricorrendo a forze provenienti da zone non colpite, non fossero sufficienti, il Consiglio federale dietro richiesta dei cantoni preleva unità o corpi che vengono immediatamente dirottati sul luogo della catastrofe.

Ogni Cantone, Regione, Consorzio, Comune é autorizzato a chiamare in servizio la protezione civile. Questa chiamata implica però qualche tempo.

Per far fronte a situazioni di emergenza si propone l'inserimento del nuovo articolo 11 per la formazione di "Distaccamenti di pronto intervento" sulla falsariga di quello appartenente al Consorzio PCi di Lugano e dintorni dove un contingente di circa 160 uomini ben equipaggiati pronto ad intervenire nel giro di poche ore. Questi distaccamenti regionali avranno un effettivo adeguato alle singole esigenze.

Si ritiene che le attrezzature e l'equipaggiamento necessari per particolari interventi debbano usufruire di un sussidio cantonale. Tale principio é stato sancito nell'art. 13 cpv. 2.

6.2. Istruzione

La costruzione del centro cantonale d'istruzione PCi di Rivera permette al Cantone un'efficace istruzione con l'uso di

moderni sussidi didattici.

La "Pista", concepita secondo i più avanzati criteri affinché le organizzazioni possano esercitare le proprie formazioni in un ambiente "realistico", ha un' importanza relativa per l' istruzione affidata al Cantone (prettamente per la formazione dei quadri), ma essenziale per quella a carico delle Organizzazioni locali.

Nell' art. 2 cpv. 2 lettera L si é perciò voluto creare la base legale affinché le organizzazioni fossero tenute ad usufruire di questa installazione unica nel suo genere.

L' utilizzazione del centro d' istruzione di Riviera da parte degli enti locali permette pure di ridurre sensibilmente i costi di gestione del Cantone.

L' obbligo di servire nella protezione civile limitato agli uomini dai 20 ai 60 anni.

La Commissione tuttavia del parere che il Cantone debba fare uno sforzo per coinvolgere anche le donne, che Attualmente sono inserite solo a titolo volontario. In caso di calamita infatti le donne sono coinvolte e possono svolgere un ruolo importante nelle strutture organizzative, sui mezzi di intervento e sulle possibilità di prevenzione.

7. OSSERVAZIONI SULLA LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE ALLA SULL'EDILIZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto riguarda la suddetta legge si ripropongono in sostanza i contenuti del disegno di legge riportato nel messaggio governativo; significative sono soltanto le due seguenti modifiche.

7.1. Principio dell'eccezione dell'obbligo di costruzione del rifugio (art. 5 CPV. 5)

Con il citato capoverso si vuol dare al Consiglio di Stato la facoltà di procedere, quando le condizioni lo richiedono, a un' eccezione all' obbligo di realizzazione del rifugio e, rispettivamente, di versamento del contributo sostitutivo.

L' esperienza di questi ultimi anni ha evidenziato dei casi per i quali giudiziosamente risulta difficilmente proponibile l' obbligo della realizzazione del rifugio o del pagamento del contributo sostitutivo.

Si tratta di costruzioni non importanti e in ogni modo non destinate all' abitazione continua ma legati ad attività di tipo sociale (es. riattazione rifugio alpino di "Döttra", sede degli esploratori di Bignasco, ecc.).

7.2. Sussidio e uso polivalente (art. 10 cpv. 3)

Si ritiene importante favorire la realizzazione di infrastrutture polivalenti, che possano cioè essere utilizzate convenientemente anche in tempo di pace (accantonamenti per la truppa, per scolaresche, per società sportive, ecc.).A questo scopo si propone di assegnare un sussidio cantonale sull' investimento per la realizzazione dei servizi indispensabili (servizi igienici potenziati con acqua corrente, docce, acqua calda, riscaldamento, potenziamento della cucina, ...).

L' inserimento nelle infrastrutture degli impianti di miglora comporta un costo supplementare indicativo di circa il 20% dell' importo riconosciuto dalla Confederazione.

A titolo esemplificativo elenchiamo le infrastrutture concepite per uso polivalente e realizzate o in via di realizzazione. Le opere supplementari indicano che ne sarebbe derivato a carico del Cantone.

Comune	Po prot ri pubbl	Importo ricono dalla Confeder Fr.	Opere di miglora supplementari Fr.	Sussidio suppl. cantone (20 %) Fr.
Bellinzona Espo	670	655'000.--	80'000.--	16'000.--
Bodio	333	328'000.--	30'000.---	6'000.--
Capolago	680	789'000.--	235'000.--	47'000.--
Croglio	392	604'000.--	150'000.--	30'000.--
Monteggio	187	165'000.--	12'500.--	2'500.--
Olivone	894	909'000.--	70'000.--	14'000.--
Origlio	396	666'000.--	190'000.--	38'000.--
Pura	480	480'000.--	100'000.--	20'000.--

Torre	244	340'000.--	120'000.--	24'000.--
Torricella	511	720'000.--	142'000.--	28'400.--
Totali	<u>4'787</u>	<u>5'656'000.--</u>	<u>1'129'000.--</u>	<u>225'900.--</u>

Per quanto precede e per quanto esposto nel messaggio governativo, si propone l' approvazione dei disegni di legge annessi al messaggio.

Per la Commissione delle legislazione:

Remo Lardi, relatore
Bacciarini - Bianchi - Bizzozero -
Brioschi - Canevascini - Pozzoli -
Righinetti Simoneschi-Cortesi -
Valsangiacomo

Disegno di
LEGGE

cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La presente Legge disciplina la protezione civile in applicazione della legge federale sulla protezione civile (LPCi) e della relativa ordinanza (OPCi).

Articolo 2

Autorità Cantionali regionali e comunali, competenze

a) Consiglio di Stato:

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza generale sulla esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile.

2 Il Consiglio di Stato é inoltre l' autorità competente per:

a) prescrivere a più Comuni d' attuare insieme, in tutto o in parte, i compiti giusta gli art. 14 e 16 LPCi suddividendo il Cantone in diverse regioni di protezione civile;

b) elabora una pianificazione cantonale delle opere e dei servizi di protezione civile vincolante per i Comuni, i Consorzi e gli Enti regionali; il regolamento ne fissa i contenuti;

c) emanare prescrizioni per l' organizzazione e l' istruzione del servizio sanitario coordinato;

d) ordinare la chiamata degli organismi della protezione civile nei casi previsti dall' art. 4 cpv 3 LPCi;

e) statuire, in casi motivati e con il consenso del Consiglio federale, sulle richieste di esonero dall' obbligo di istituire gli organismi locali di protezione (art. 15, cpv 2 LPCi);

f) assicurare l' esecuzione delle misure ordinate e la preparazione dei mezzi in caso di inadempienza da parte dei Comuni, degli Enti regionali e dei Consorzi (art. 9, cpv 1 LPCi) caricando le relative spese a questi enti subordinati secondo le modalità previste dal regolamento;

g) designare, riservato il ricorso al Consiglio federale, gli stabilimenti obbligati a istituire organismi di protezione (art. 9 cpv 2 LPCi);

h) autorizzare gli stabilimenti non obbligati, a istituire facoltativamente organismi di protezione (art. 18, cpv 3 LPCi);

i) emanare prescrizioni per l' organizzazione degli stabilimenti cantonali (art. 20 LPCi);

l) emanare prescrizioni sull' istruzione nell' ambito della protezione civile (art. 53 LPCi).

Articolo 3

b) Dipartimento

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente alla direzione generale ed alla esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile.

2 Il Dipartimento svolge tutti i compiti conferiti al Cantone dalle norme federali che non siano espressamente riservati ad altre autorità dalle disposizioni della presente legge; esso è segnatamente competente per:

a) determinare il numero necessario di istruttori cantonali (art. 9 cpv 4 LPCi);

b) ordinare il materiale per il Cantone e costituire eventuali riserve (art. 63 LPCi);

c) garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni per i quali il Cantone è tenuto a rispondere giusta l' art. 77 LPCi;

d) emanare tutte le direttive atte a promuovere l' applicazione corretta delle disposizioni federali e cantonali.

Articolo 4

c) Ufficio cantonale di protezione civile

1 L'istituto un ufficio di protezione civile come organo esecutivo per il territorio cantonale (art. 9, cpv 3 LPCi).

2 L'Ufficio è in particolare competente per:

a) concedere l' esonero e la dispensa dall' obbligo di servire nella protezione civile (art. 48 e 49 PCI);

b) decidere definitivamente in caso di opposizione (art. 34 LPCi, 57 OPCi);

c) decidere il proscioglimento anticipato (art. 62 cpv 2 OPCi) e, definitivamente, in caso di opposizione concernente l' esclusione dalla protezione civile (art. 43 cpv 2 LPCi; 65 OPCi);

d) emanare direttive e prescrizioni per i Comuni, i Consorzi e gli Enti regionali per il congedo limitato in tempo di servizio attivo (art: 48 cpv 1 OPCi)

3 Nella sua attività l' ufficio è soggetto alla vigilanza del Dipartimento da cui dipende.

Articolo 5

d) Municipio

1 Il Municipio, come responsabile principale della protezione civile, è competente per l' esecuzione di tutte le misure di protezione civile previste dalle norme federali e cantonali, riservate le disposizioni della legge organica comunale.

2 Esso è in particolare competente per:

a) ordinare la chiamata degli organismi locali della protezione civile nei casi previsti dall' art. 4 cpv 4 LPCi;

b) istituire una direzione locale e un ufficio di protezione civile come organo esecutivo (art. 10 cpv 2 LPCi) e provvedere alle relative nomine (art. 32 LPCi);

c) ordinare, per mezzo dell' ufficio cantonale di protezione civile, il materiale e l' equipaggiamento necessari per gli organismi locali di protezione civile (art. 64 LPCi);

d) realizzare la costruzione degli impianti e delle attrezzature necessari agli organismi locali di protezione (art 68 cpv 1 LPCi, 102 e 103 OPCi) secondo la pianificazione cantonale;

e) decidere, d' intesa con il capo locale, l' incorporazione nei servizi di protezione civile, il proscioglimento e l' esclusione dagli stessi (art. 54 e 65 OPCi);

f) decidere la concessione del congedo limitato in tempo di servizio attivo (art. 48 OPCi);

g) decidere, d' intesa con il capo locale, la funzione che un astretto deve assumere (art. 40 LPCi);

h) designare, d' intesa con il Dipartimento competente, gli impianti e le attrezzature che possono essere messi a disposizione dell' esercito o di altri enti, senza pregiudizio per la protezione civile (art. 76 cpv 3 LPCi).

3 Il regolamento stabilisce i compiti degli uffici comunali di protezione civile.

Articolo 6

e) Consorzi, Enti regionali e Comuni convenzionati

1. Istituzione

L' istituzione di un unico organismo di protezione civile regionale per più Comuni può avvenire mediante:

a) la creazione di consorzi di Comuni secondo la legge sul consorzio dei Comuni;

b) l'accordo tra Comuni, con convenzione approvata dal Consiglio di Stato;

c) la creazione di Enti regionali istituiti con l' approvazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato. In questo caso lo statuto deve in particolare contenere:

1) l' esatta designazione ed estensione dei servizi;

2) gli organi preposti e il loro funzionamento;

3) le competenze degli organi e il funzionamento dell' Ente;

4) i rimedi di diritto contro le decisioni degli organi.

Articolo 7

2. Competenze

I Consorzi e gli Enti regionali di protezione civile esercitano tutte le competenze di cui all' art. 5 cpv 2 tramite i loro organi, riservato quanto stabilito dagli statuti.

Articolo 8

3. Finanziamento

Gli Enti regionali e i Consorzi di protezione civile provvedono al proprio finanziamento mediante:

- a) i contributi dei Comuni;
- b) i sussidi previsti dalla presente legge e dalle norme federali.

Articolo 9

4. Disdetta

1 Lo scioglimento totale o parziale dell' Ente regionale del Consorzio di protezione civile deve essere ratificato dal Consiglio di Stato mediante decreto.

2 La disdetta della convenzione tra Comuni deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Articolo 10

5. Norme sussidiarie

Per il rimanente sono applicabili le norme della legge concernente il consorziamento dei Comuni e quelle previste dai singoli statuti e, per i Comuni convenzionati, dalle rispettive convenzioni.

Articolo 11

Distaccamenti di pronto intervento

1 In ogni regione di protezione civile viene istituito un distaccamento di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza.

2 Il Consiglio di Stato può sempre far capo a tale distaccamento per ogni intervento di emergenza su tutto il territorio cantonale.

Articolo 12

Aiuto vicendevole

1 I Comuni, gli Enti regionali e i Consorzi sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

2 L' Ufficio cantonale della protezione civile promuove la collaborazione tra i vari enti.

Articolo 13

Sussidi cantonali

1 Sul totale delle spese di protezione civile riconosciute e sussidiate dalla Confederazione il Cantone assegna i seguenti sussidi:

a) un sussidio analogo a quello riconosciuto dalla Confederazione per corsi, esercizi e rapporti.

I corsi per i componenti degli stati maggiori di condotta cantonali e comunali sono equiparati ai corsi di protezione civile;

b) un sussidio pari alla metà della spesa rimanente dopo deduzione dei sussidi federali per le spese di costruzione e di equipaggiamento degli impianti degli organismi di protezione e dei centri d' istruzione, nonché per l' ordine di chiamata degli organismi di protezione civile da parte della Confederazione;

c) un sussidio fino al massimo del 10 % per l' equipaggiamento e il materiale necessario agli organismi di protezione degli stabilimenti (art. 11 LPCi).

2 Il Cantone può sussidiare l' acquisto dell' equipaggiamento e delle attrezzature particolari necessarie ai distaccamenti di pronto intervento.

Tale sussidiamento regolato dal Consiglio di Stato.

Articolo 14

Costi per soccorsi urgenti

1 L'autorità che ordina interventi di organismi di protezione soccorso civile per prestare soccorsi urgenti (art. 70 e 71 LPCi) urgenti supporta di regola le relative spese in modo integrale.

2 E' riservato il diritto di regresso da parte dell' autorità che ha ordinato l' intervento verso chi ha cagionato la situazione d' emergenza.

Articolo 15

Responsabilità per danni: autorità e procedura

1 La camera civile del Tribunale d' appello é competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento dei danni giusta gli art. 77 a 81 LPCi secondo il Codice di procedura civile.

2 In presenza di una domanda di risarcimento, il Tribunale cerca di giungere a un accomodamento bonale con l'interessato.

3 Se l'intesa non è conseguita, il Tribunale decide in applicazione dell'art. 79 LPCi.

Articolo 16

Rimedi di diritto

1 Contro le disposizioni del capo locale può essere fatta opposizione entro trenta giorni, al Municipio, rispettivamente alla delegazione consortile o all'organo esecutivo dell'Ente regionale, le cui decisioni possono essere impugnate mediante ricorso, entro il termine di quindici giorni al Consiglio di Stato che decide definitivamente (art. 82 cpv 2 LPCi).

2 Le decisioni dell'Ufficio cantonale di protezione civile o del Dipartimento possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni; il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale. È fatta eccezione per le decisioni dell'ufficio cantonale dichiarate definitive dal diritto federale.

Articolo 17

Perseguimento penale

Le infrazioni alla legge federale e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite:

a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni;

b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pene privative della libertà secondo la procedura penale.

Articolo 18

Norme disciplinari

Chiunque intenzionalmente o per negligenza disattende un disciplinare ordine o una regola di comportamento nell'ambito della protezione civile è punito dal Dipartimento con la multa o con l'ammonimento.

Il regolamento ne fissa la procedura.

Articolo 19

Regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.

Articolo 20

Disposizioni abrogative e entrata in vigore

1 La legge cantonale di applicazione alla legge federale di protezione civile del 23 marzo 1962, del 12 dicembre 1966 è abrogata.

2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore

Disegno di
LEGGE

di applicazione alla legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina l'edilizia di protezione civile in applicazione della legge federale sull'edilizia di protezione civile (LEPCi) e della relativa ordinanza (OEPCi).

Articolo 2

Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato é l' autorità competente per la sorveglianza sull' applicazione delle disposizioni federali e cantonali in materia ed é in particolare competente per la concessione dei, sussidi di cui all' art. 10 della presente legge.

Dipartimento

2 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l' esecuzione di tutte le misure assegnate al Cantone dalle disposizioni federali, riservato quanto previsto dalla presente legge.

Articolo 3

Obbligo edilizio; Comuni e stabilimenti

1 Le costruzioni necessarie alla protezione civile sono obbligatorie per tutti i Comuni tenuti all' istituzione di organismi di protezione locali secondo le norme del diritto federale.

2 Il Consiglio di Stato può decretare l' estensione o l' esonero totale o parziale dell' obbligo giusta l' art. 1 cpv 2 e 3 LEPCi.

Articolo 4

Proprietari d'immobili

1 I Proprietari d' immobili sono tenuti a sistemare i rifugi conformemente all' art. 2 cpv LEPCi.

Edifici privi d'interrati

2 Il Consiglio di Stato fissa le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi di interrati (art.2 cpv 2 LEPCi).

Eccezioni

3 Il Dipartimento esonera dall' obbligo di costruire rifugi giusta l' art. 2 cpv 3 LEPCi, quando la loro realizzazione comporta oneri sproporzionati.

4 Se in un Comune, in un Consorzio o in un Ente regionale, o parte di essi vi fosse un numero sufficiente di rifugi, tale da offrire alle persone che vi abitano in permanenza un numero sufficiente di posti protetti, il proprietario di nuove costruzioni può essere dispensato dal costruire rifugi.

Controllo

5 I Comuni, i Consorzi o gli i Enti regionali i sono tenuti a controllare l' ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione e la manutenzione dei rifugi .

Articolo 5

Contributi sostitutivi

1 Nella misura in cui dall' eccezione prevista dall' art.3 cpv 3 e 4 della presente legge derivino risparmi per i proprietari, il Dipartimento determina il versamento contributi sostitutivi (art. 2 cpv 3 LEPCi, art.6 LEPCi).

Assegnazione e uso dei contributi sostitutivi

2 I contributi sostitutivi sono versati ai Comuni, ai e uso dei Consorzi o agli Enti regionali nei quali sorge l' immobile esonerato dall' obbligo, e sono utilizzati conformemente all' art. 7 cpv 1 OEPCi.

3 Se in un Comune, Consorzio o Ente regionale sono già state realizzate ed equipaggiate le prescritte costruzioni pubbliche di protezione, i contributi sostitutivi vengono messi a disposizione per opere di protezione civile dell' Ente regionale o del Consorzio, rispettivamente di altri Enti regionali o Consorzi.

4 Il Dipartimento pubblica ogni anno sul Foglio ufficiale la tabella delle spese suppletive per i posti protetti (art. 6 cpv 1 OEPCi).

Esonero

5 Il Dipartimento in casi particolari e per edifici occupati solo temporaneamente può esonerare i proprietari dal pagamento dei contributi sostitutivi ivi (art . 6 cpv 3 OEPCi).

Articolo 6

Raggruppamento di rifugi

Il Dipartimento, d' intesa con i Comuni, i Consorzi o di rifugi gli Enti regionali, può ordinare che i rifugi prescritti dall' art. 2 cpv 1 LEPCi siano raggruppati in uno o più rifugi in comune (art. 2 cpv 4 LEPCi).

Articolo 7

Manutenzione

I proprietari delle costruzioni devono mantenerle in buono stato e usarle conformemente all' art. 9 LEPCi.

Il Cantone non partecipa alle spese di manutenzione.

Articolo 8

Centri operatori e infrastrutture del servizio sanitario

1 Il Consiglio di Stato allestisce un piano cantonale per la realizzazione di centri operatori e sale di cura protetti, nonché dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso (art. 3 LEPCi).

Ripartizione delle spese

a) Centri operatori:

2 La spesa a carico dei Comuni per la realizzazione dei centri operatori protetti é ripartita fra i Comuni dell' intero settore sanitario coordinato, in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei Comuni. La spesa di manutenzione é a carico del proprietario dell' ospedale che sorge sul centro operatorio protetto.

b) Infrastrutture del servizio sanitario

Le spese per la realizzazione e la manutenzione dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso vengono ripartite fra i Comuni dell' intero settore del servizio sanitario coordinato in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei Comuni stessi, oppure secondo le disposizioni contenute nei singoli statuti o convenzioni regionali.

Articolo 9

Rifugi pubblici

1 I Comuni devono costruire i rifugi pubblici conformemente all' art. 2 cpv 1 e art. 4 cpv 1 LEPCi.

Zone

2 Il Dipartimento designa, d' intesa con i Comuni, le zone in cui questi sono tenuti a provvedere alla costruzione di rifugi pubblici e ne stabilisce le esenzioni (art. 4 cpv e2 e 3 LEPCi).

Articolo 10

Sussidi cantonali; centri operatori e infrastrutture per il servizio sanitario

1 Per l' attuazione dei provvedimenti protettivi di cui all' art. 6 cpv 1 LEPCi, il Cantone sussidia, in ragione della metà, la quota non sussidiata dalla Confederazione ritenuta una partecipazione massima del 20%.

Rifugi pubblici

2 Per l' attuazione di provvedimenti protettivi di cui all' art. 6 cpv 2 LEPCi, il Cantone assegna un sussidio dal 20 al 30 % oltre al sussidiamento della Confederazione.

Altre costruzioni

3 Allo scopo di favorire un uso polivalente delle infrastrutture di protezione civile pubbliche il Cantone assegna un sussidio del 20% sull' investimento per la realizzazione di infrastrutture e servizi indispensabili all' utilizzazione in tempo di pace.

4 Il sussidio globale a carico del Cantone non deve superare il 24% dell' importo riconosciuto dalla Confederazione.

5 I sussidi sono versati nella misura consentita dai crediti approvati.

6 Il regolamento d' applicazione stabilisce la procedura per le domande di sussidio e per il loro esame.

Articolo 11

Surrogazione

Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del responsabile secondo l' art.11 della LEPCi.

Articolo 12

Ricorsi

- 1 Contro le decisioni di natura non pecuniaria delle Autorità comunali dato ricorso al Consiglio di Stato. conformemente all' art. 14 cpv 1 LEPCi.
- 2 Contro le decisioni di natura non pecuniaria del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato.
- 3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, prese in virtù dei cpv 1 e 2, é dato ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 14 cpv 2 LEPCi).

Articolo 13

Pretese pecunarie

- 1 Sulle pretese pecunarie verso il Comune é dato ricorso al Consiglio di Stato.
- 2 Contro le decisioni del Dipartimento circa le pretese pecunarie verso il Cantone é dato ricorso al Consiglio di Stato.
- 3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, prese in virtù dei cpv 1 e 2, é dato ricorso al Tribunale amministrativo (art. 15 LEPCi).

Articolo 14

Norme penali competenze e procedure

- 1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene competenze e alla legge federale, alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni esecutive o a ordinanze particolari é punito secondo l' art. 16 LEPCi.
- 2 E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni: l' ammonimento o la multa sono pronunciati dal Dipartimento competente; la pena dell' arresto, dall' autorità giudiziaria.

Articolo 15

Regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento d' applicazione le norme d' applicazione alla presente legge.

Articolo 16

Abrogazione

La legge cantonale di applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 sull' edilizia di protezione civile del 17 ottobre 1966 é abrogata.

Articolo 17

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.